

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA

Oggetto: Approvazione Convenzioni con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni dell'AST di Ancona – Anno 2025 ed integrazione det. 674 del 14/11/2024.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina di cui costituisce parte integrante e sostanziale e dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTE le attestazioni del Direttore U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore U.O.C. Contabilità Bilancio e Finanza con riferimento alla spesa ivi contenuta;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere e dare contestualmente atto di quanto previsto nella DGRM 1446/2024 "Aggiornamento delle tariffe relative alle residenze sociosanitarie assistenziali per disabili (RD3), ai gruppi appartamento per la Disabilità (RD4) e ai centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili a valenza socio-sanitaria (SRDis2) Modifica della DGR n. 1331/2014" Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra la Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013"
3. Dare atto ulteriormente degli indirizzi applicativi diramanti della Direzione AST con nota prot 72466/28/04/2025/AST-AN/AFFGEN, per effetto della quale è stata riconosciuta ai Centri CSER convenzionati l'integrazione tariffaria per i soli posti ex SrDis 1.1 ascrivibili alla tipologia grave con un costo incrementale registrato nel bilancio 2024 di € 61.442,18.
4. Approvare per l'anno 2025 gli accordi contrattuali tra questa AST AN ed i Centri Diurni CSER secondo gli schemi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 22), redatti in conformità al modello adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 opportunamente adattato alle modifiche sopravvenute anche con riferimento alla nuova istanza di autorizzazione (nota Regionale 748/03/01/2025) .
5. Determinare in via di previsione la spesa connessa all'applicazione del presente atto per l'anno 2025 da imputare al conto 0505090111 in € 2.695.004,16 inclusa IVA al quale si aggiunge la spesa derivante dall'integrazione tariffaria di cui alla DGR 1446/2024 prevista in € 129.024,00 oltre l'IVA.
6. Dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.



7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giovanni Stroppa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dr.ssa Sonia Piercamilli)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Benedetta Raffaella Ruggeri)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dr. Massimo Mazzieri)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.C. Cure Tutelari –U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari

VISTE E RICHIAMATE le disposizioni normative ed amministrative sulla tutela delle persone disabili cui il presente atto fa riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di seguito elencate:

- **L. 23.12.1978, n. 833;**
- **D.lgs. 30.12.1992 n. 502** e successive modifiche ed integrazioni “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- **L. 5.2.1992, n. 104** “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e s.m.i.;
- **Provvedimento 7.5.1998** “Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione”
- **L. 8.11.2000 n. 328** “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che, in particolare, all’art. 8 comma 3 lett. n) individua tra le funzioni spettanti alla Regione la “determinazione dei criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati”;
- **D.M. 21.5.2001, n. 308** “Regolamento concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a norma dell’art. 11 della L. 8.11.2000 n. 328”;
- **DPCM 14/2/2001** recante l’atto di indirizzo e coordinamento relativo all’integrazione socio-sanitaria il quale stabilisce all’art. 4, comma 1, che la “regione nell’ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari determina gli obiettivi, le funzioni, i criteri di erogazione delle prestazioni socio sanitarie..” ed ancora all’art. 5 comma 2, recita “ la regione definisce i criteri per la definizione della partecipazione alla spesa degli utenti in rapporto ai singoli interventi..”;
- **D.P.C.M. 12/01/2017,** “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
- **L. 23.12.2000 n. 388** ed in particolare l’art. 81 che prevede finanziamenti finalizzati ad interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell’assistenza dei familiari;
- **L.R. 6/11/2002 n. 20** e successivo regolamento di applicazione, “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale”, e successivo Regolamento Regionale n. 1 del 08/03/2004 e s.m.i.;
- **DGRM n. 1965 del 12/11/02** che definisce i criteri per la costituzione delle Unità Multidisciplinari e ne individua le finalità ed i compiti;
- **DGRM n. 720 del 28/06/2007** che approva i primi indirizzi per le strutture organizzative regionali e territoriali finalizzati al consolidamento e allo sviluppo della integrazione socio-sanitaria della Regione Marche.
- **DGRM 1331/2014** “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **L.R. n. 21 del 30/09/2016** “Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali pubblici e privati e disciplina degli Accordi contrattuali delle Strutture e dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Sociali Pubblici e Privati e smi”;
- **DGRM 1588 del 28/12/2017** – Proroga della DGRM 1331/2014 “Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGRM 1011/2013”;
- **L.R. n. 7 del 14/03/2017** -Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"



- **DG/ASUR n. 349 del 30/05/2018** – approvazione in via provvisoria del nuovo Regolamento Organizzazione Aziendale Privacy in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679;
- **DG/ASUR n. 350 del 30/05/2018** ad oggetto: “determina n. 349/ASUR DG del 30/05/2018 recante: Approvazione in via provvisoria, del nuovo “Regolamento organizzativo Aziendale Privacy” in attuazione del Regolamento U.E. 2016/679 – Integrazione.”
- **DGRM 785 DEL 02/07/2019** “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del DLgs 30/12/1992 n. 502;
- **DGRM 1572 del 16/12/2019** “L.R. n. 21/2016, e ss.mm.ii, Capo III, Art. 16 – Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all’articolo 7, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2.
- **Prot. 0207207/18/02/2020 R_MARCHE/GRM/AIR/P** ad oggetto “Circolare relativa ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi”, con la quale è stato comunicato che la Giunta Reg.le ha approvato le delibere per i nuovi manuali di autorizzazione delle strutture. Nelle more della conclusione del percorso relativo ai nuovi manuali, restano validi i riconoscimenti già ottenuti compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.
- **DGR 937 del 20/07/2020** “L.R. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) – Manuale Autorizzazione Strutture Sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, Strutture Socio-Sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semi-residenziale (parte C: requisiti generale e requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”.
- **DGR 938 del 20/07/2020** “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extraospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti specifici delle strutture per Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))”
- **DGRM 1194 del 03/08/2020** ha stabilito che le strutture in possesso dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata in base ai requisiti richiesti dalla normativa antecedente la L.R. 21/2016 dovranno presentare richiesta di autorizzazione nel termine di 18 mesi dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19 e pertanto entro il 30/09/2023, considerato che lo stato di emergenza è cessato in data 31/03/2022.
- **Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022** ad oggetto “Organizzazione del servizio sanitario regionale”, che all’art. 42 stabilisce che “Alla data del 31 dicembre 2022 l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all’ASUR senza soluzione di continuità.
- **Decreto Ministero Salute 19/12/2022** “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”;
- **Decreto Ministero Salute 26/09/2023** “Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie».
- **DGR 1411 del 30/09/2023** “Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022” che ha prorogato il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio al 30/09/2024.
- **D.G.R.M. n. 1412 del 30/09/2023** “L.R. n. 21/2016 – Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifica delle DDGR 937/2020 e 938/2020”;
- **Det. ASUR DG 325 e 779/2020** relative RSA Demenze Fondazione Mastai Ferretti
- **Det. ASUR DG 457/2021 , 58/2022, 1032/2023** relative a RSA e CD Grimani Buttari



- **Det. ASUR/DG 802 del 29/12/2022** ad oggetto “Convenzionamento Centro Diurno Demenze Ernesto Santini della Società Cooperativa Sociale Amore e Vita di Ancona” per il periodo dal 01/12/2022 al 31/12/2023
- **Det. CS AST-AN n. 1030 del 10/07/2023** “Approvazione Convenzioni con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni dell’AST di Ancona – Anno 2023.
- **Det CS AST-AN n. 1032 del 10/07/2023** “Approvazione convenzioni anno 2023 con i Centri Diurni Alzheimer e Centro Diurno Anziani non autosufficienti dell’AST di Ancona”
- **Determina DG AST AN n. 52 del 31/01/2024** “Piano integrativo di Attività e Organizzazione PIAO dell’AST AN – anni 2024 – 2026. Approvazione”.
- **Determina DG AST AN n. 53 del 31/01/2024** “Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2024 e Bilancio Pluriennale 2024 – 2026” e successiva **Det. n. 410/DG AST** del 28/06/2024 che recepisce la DGRM 568 del 16/04/2024 di modifica e integrazione della DGR 2074 del 29/12/2023;
- **L. 23 febbraio 2024, n. 18**, articolo 4, comma 7 bis di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30/12/2023 n. 215.
- **DGRM 1450 DEL 30/09/2024** “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1411/2023.
- **DGRM 1446 del 30/09/2024** “Aggiornamento delle tariffe relative alle residenze sociosanitarie assistenziali per disabili (RD3), ai gruppi appartamento per la Disabilità (RD4) e ai centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili a valenza socio-sanitaria (SRDis2) Modifica della DGR n. 1331/2014” Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra la Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013”
- **Nota Direzione AST AN prot. 72466/28/04/2025/AST-AN/AFFGEN/P**

PREMESSA

Il presente documento istruttorio, stante il contenuto ad un tempo amministrativo e sanitario, viene elaborato, proposto e sottoscritto congiuntamente dal Direttore UOC Cure Tutelari AST AN e dalla U.O.C. Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari dell’AST di Ancona e quali ne assumono la responsabilità per quanto di rispettiva competenza, nella loro precipua qualità.

Motivazioni giuridiche:

Vista la Legge Regionale n. 21 del 30/09/2016 ad oggetto “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”.

Vista la Legge Regionale n. 19 del 08/08/2022 ad oggetto “Organizzazione del servizio sanitario regionale”, che all’art. 42 stabilisce che *“Alla data del 31 dicembre 2022 l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all’ASUR senza soluzione di continuità”*.

Visto il Decreto del Ministro della Salute 26/09/2023, che ha modificato il precedente DMS 19/12/2022 concernente «Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie», prorogando al 31 marzo 2024 il termine assegnato alle Regioni e alle Province autonome per adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni sulla concorrenza e che la legge di conversione del Decreto Milleproroghe, L. 21.02.2025, n. 15, articolo 4, comma 7, ha ulteriormente prorogato lo stesso termine al 31/12/2026.



Vista la DGRM n. 1411 del 30/09/2023 ad oggetto “L.R. n. 21/2016 - Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della L.R. 21/2016 – Modifica della DGR 1194/2020 e della DGR 1047/2022”

Vista la DGRM 1450 del 30/09/2024 punti 1 e 2 di seguito riportati :

- di modificare la DGR 1411/2023 stabilendo che il termine definito per la presentazione della istanza di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione è prorogato al 31 dicembre 2024 e comunque fino al termine definitivo ed effettivo per l’adeguamento dettato con Decreto del Ministro della Salute 19/12/2022 (“decreto concorrenza”) e s.m.i
- di stabilire che per tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, nelle more della conclusione del procedimento di autorizzazione all’esercizio secondo i requisiti previsti dai Deliberazione Della Giunta Regionale nuovi manuali, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento istituzionale in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti in essere con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell’interesse dei cittadini.

Visto che la nota della Regione Marche assunta al prot. AST AN n. 748 del 03/01/2025 “DGR 1450/2024 Proroga del termine per la presentazione della richiesta di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali pubbliche e private”, ha dato conto:

- della L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) che proroga non oltre il 31/12/2026 le disposizioni in materia accreditamento e accordi contrattuali con il SSN ed i relativi termini applicativi del cd. Decreto “concorrenza”
- del D.L. 202 del 27/12/2024 (cd. Decreto Milleproroghe, convertito con modificazioni nella L. n. 15 del 21.02.2025) in forza del quale il termine per l’adeguamento delle Regioni al DMS “concorrenza” è prorogato al 31/12/2026.

La suddetta nota specifica altresì che per tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie che vogliano avere un accordo contrattuale con il SSR tramite le AA.SS.TT. di riferimento, sarà obbligatorio essere in possesso dei requisiti presenti nei vigenti manuali di autorizzazione e accreditamento o almeno aver proceduto, con apposita istanza al SUAP, alla richiesta di autorizzazione all’esercizio.

Per l’effetto, la formale sottoscrizione degli accordi avverrà previa acquisizione di detta istanza inviata al SUAP.

Vista e richiamata la Determina del Direttore Generale AST AN 674 del 14/11/2024 con la quale sono state recepite tra l’altro le lettere contratto anno 2024 con i seguenti Centri Diurni Disabili CSER:

1 e 2 CENTRO DIURNO "ROMITA" - CENTRO DIURNO "LA GIOSTRA"
 3 e 4 CENTRO DIURNO "ARENA" - CENTRO DIURNO "IL CASOLARE"
 5-9 IL GIRASOLE- IL MASCHIAMONTE- I GIRASOLI- UNA PORTA APERTA- DE COCCIO
 10 UN MONDO A COLORI
 11 APPLICA
 12 EMPORIO GUAZZABUGLIO
 13 I SETTE TIGLI /MOKA
 14-15 PAPA GIOVANNI XXIII - Moduli A e B
 16 IL SOLE
 17 LABORATORI E MESTIERI
 18 ARCOBALENO CHIARAVALLE

prot. 0152803|29/08/2024|AST AN
 prot. 0131211|18/07/2024|AST AN
 prot. 0132811|22/07/2024|AST AN
 prot. 01307691|17/07/2024|AST AN
 prot. 0129573|16/07/2024|AST AN
 prot. 0132291|19/07/2024|AST AN
 prot. 132886 |26/07/2024 |AST AN
 prot. 152970 | 29/08/2024| AST AN
 prot. 153652| 30/08/2024 |AST AN
 prot. 151501| 27/08/2024 |AST AN
 prot. 128903| 15/07/2024| AST AN



19	CENTRO SI	prot. 131493 18/07/2024 AST AN
20	ARCOBALENO CASTELFIDARDO	prot. 174800 04/10/2024 AST AN
21	CENTRO DIURNO FONTEMAGNA	prot. 152823 29/08/2024 AST AN
22	CENTRO DIURNO SAN GERMANO	prot. 130065 16/07/2024 AST AN
23	CENTRO DIURNO ALICE	prot. 131167 16/07/2024 AST AN

Con DGRM 1446 del 30/09/2024 la Regione Marche ha aggiornato le tariffe della residenzialità e semiresidenzialità per disabili a far data dal 1 giugno 2024 .

Con nota prot. 72466 del 28/04/2025, a seguito di specifico incontro intervenuto con i Coordinatori di Ambito Territoriale, la Direzione dell' AST AN, ha diramato ai Centri diurni convenzionati le seguenti indicazioni per l'operatività della richiamata DGR 1446/2024: *"... Questa Azienda in coerenza con vincoli di spesa imposti dalla DGR 1446/2024, ai Centri che abbiano già presentato istanza di autorizzazione in base ai nuovi manuali, potrà riconoscere l'integrazione tariffaria per i soli posti ex SrDis 1.1 nuova codifica SRDis2 ascrivibili alla tipologia grave (max 10 con l'eccezione dei posti non collocabili presso altri CSER dello stesso ambito) contabilizzati nell'anno 2024, (da € 43,40 a € 45,96) Per gli ospiti non ascrivibili alla tipologia grave resta ferma la tariffa di € 15,10"*

Si è quindi proceduto al riconoscimento economico dell'integrazione tariffaria come dalla predetta comunicazione e contestualmente le strutture hanno emesso nota di credito a storno degli oneri fatturati oltre il dovuto.

I costi scaturiti dal riconoscimento dell'integrazione tariffaria a decorrere dal 01/06/2024, pari ad € 61.442,18 debitamente comunicati alla Direzione AST-AN e all'UOC Contabilità e Bilancio con nota prot. 72783/28/04/2025/AST-AN/AFFGEN, sono stati registrati a bilancio anno 2024 .

Per l'anno 2025 i rapporti con i Centri Diurni proseguono alla stregua delle medesime condizioni anche economiche nelle more del conseguimento del nuovo accreditamento quali Centri SRDis2 e del relativo convenzionamento, si evidenzia che gli accordi in allegato si conformano alla schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 opportunamente adattato con le modifiche sopravvenute.

Il costo connesso all'applicazione del presente atto, per l'anno 2025, da imputare al conto 0505090111 consiste in € 2.695.004,16 inclusa IVA, come inserito nel bilancio di previsione adottato con Determina AST-aN n. 36 del 31/01/2025.

A tale costo si aggiunge il costo derivante dall'integrazione tariffaria di cui alla DGR 1446/2024 prevista in € 129.024,00 + IVA (per i soli posti ex SrDis 1.1 nuova codifica SRDis2 ascrivibili alla tipologia grave)

A tale proposito si evidenzia che gli accordi contrattuali allegati riportano il tetto di spesa storico assegnato nelle precedenti annualità oltre alla previsione dell'integrazione tariffaria per le giornate contabilizzate nell'anno 2025 per il max di 10 posti (con l'eccezione dei posti non collocabili presso altri CSER) ascrivibili alla tipologia grave.

L'istruttoria del presente atto, considerata l'ampia valenza e complessità della materia dallo stesso trattata è stata espletata e condivisa con le collaboratrici:



-Ass.Amm.vo Anna Verdolini Strutture Distretto Distretto Jesi
-Collab.Amm.vo Meri Campelli Distretto Ancona

Tutto ciò premesso si propone al Direttore Generale dell'AST Ancona l'adozione del seguente schema di determina:

DETERMINA

1. Le premesse al documento istruttorio formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Prendere e dare contestualmente atto di quanto previsto nella DGRM 1446/2024 "Aggiornamento delle tariffe relative alle residenze sociosanitarie assistenziali per disabili (RD3), ai gruppi appartamento per la Disabilità (RD4) e ai centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili a valenza socio-sanitaria (SRDis2) Modifica della DGR n. 1331/2014" Accordo tariffe assistenza residenziale e semiresidenziale tra la Regione Marche ed Enti Gestori – modifica della DGR 1011/2013"
3. Dare atto ulteriormente degli indirizzi applicativi diramanti della Direzione AST con nota prot 72466/28/04/2025/AST-AN/AFFGEN, per effetto della quale è stata riconosciuta ai Centri CSER convenzionati l'integrazione tariffaria per i soli posti ex SrDis 1.1 ascrivibili alla tipologia grave con un costo incrementale registrato nel bilancio 2024 di € 61.442,18.
4. Approvare per l'anno 2025 gli accordi contrattuali tra questa AST AN ed i Centri Diurni CSER secondo gli schemi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 22), redatti in conformità al modello adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 opportunamente adattato alle modifiche sopravvenute anche con riferimento alla nuova istanza di autorizzazione (nota Regionale 748/03/01/2025) .
5. Determinare in via di previsione la spesa connessa all'applicazione del presente atto per l'anno 2025 da imputare al conto 0505090111 in € 2.695.004,16 inclusa IVA al quale si aggiunge la spesa derivante dall'integrazione tariffaria di cui alla DGR 1446/2024 prevista in € 129.024,00 oltre l'IVA.
6. Dare atto che la presente determina, a norma dell'art. 39, comma 8, della L.R. 19/2022, è efficace dalla data di pubblicazione all'Albo on line aziendale.
7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza ex art.3-ter del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.

U.O.C. Strutture Private Accreditate
e Trasporti Sanitari
Dott.ssa Fiammetta Mastri

Il Direttore U.O.C.
Cure Tutelari
Dott.ssa Francesca Mancia

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Donatella Loccioni

Il Resp.le dell'Istruttoria
Dott.ssa Maria Loredana Sargenti



- ALLEGATI -

N. 22 allegati:

- 1 CENTRO DIURNO "ROMITA" -
- 2 CENTRO DIURNO "LA GIOSTRA"
- 3 CENTRO DIURNO "ARENA"
- 4 CENTRO DIURNO "IL CASOLARE"
- 5 IL GIRASOLE
- 6 IL MASCHIAMONTE
- 7 I GIRASOLI
- 8 UNA PORTA APERTA
- 9 DE COCCIO
- 10 UN MONDO A COLORI
- 11 APPLICA
- 12 EMPORIO GUAZZABUGLIO
- 13-14 PAPA GIOVANNI XXIII - Moduli A e B
- 15 IL SOLE
- 16 LABORATORI E MESTIERI
- 17 ARCOBALENO CHIARAVALLE
- 18 CENTRO SI
- 19 ARCOBALENO CASTELFIDARDO
- 20 CENTRO DIURNO FONTEMAGNA
- 21 CENTRO DIURNO SAN GERMANO
- 22 CENTRO DIURNO ALICE



SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **CENTRO ALICE ORPS 160017**, sito nel Comune di Loreto, in persona del legale rappresentante dell'Amm.ne Comunale, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Loreto AN, Via San Giovanni Bosco, identificata attraverso il codice **ORPS 160017**;
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Loreto con atto autorizzativo n. 45 del 07/12/2017 per numero 16 posti e convenzionati con AST-AN n. 9 posti;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura in data 31/12/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa, in atti al prot.0018391|31/01/2025|AST-AN|AFFGEN, successivamente integrato/corretto con nota in atti al prot. 24201 del 10/02/2025 **per n. 8 posti** ;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;

- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Fabriano;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Loreto e all'Ambito Sociale una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i

servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 8** utenti disabili di cui n. max 8 ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitari di € 45,96.

Per quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno Alice di Loreto è pari ad **€ 93.744,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 14201 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11 Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante p.t.
Comune di Loreto

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

IL COMUNE DI LORETO

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta /COMUNE DI LORETO in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e

ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;

- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

COMUNE DI LORETO

ATTESTAZIONE CONTABILE

Approvazione Convenzioni con i Centri Socio Educativi Riabilitativi diurni dell'AST di Ancona – Anno 2025 ed integrazione det. 674 del 14/11/2024

UOC Convenzioni Strutture Private Accreditate e Trasporti Sanitari

Si attesta che il costo derivante dalla presente determina è pari al tetto storico di € 2.695.004,16 al quale si aggiunge la spesa derivante dall'integrazione tariffaria di cui alla DGR 1446/2024 prevista in € 129.024,00 oltre l'IVA.

La conseguente spesa sarà imputata al conto economico 0505090111 "Acquisti di prestazioni di assistenza semi-residenziale alle persone con disabilità" Prenotazioni di spesa anno 2025 – AV2TERR 13 SUB 1-2-3-4.

**Il Direttore
UOC Proponente**
Dott.ssa Fiammetta Matri

UOC Controllo di Gestione

Sulla base di quanto dichiarato dal Direttore UOC Proponente si attesta che la spesa derivante della presente determina è annotata al conto economico e alla prenotazione di spesa ivi indicati.

**Il Direttore
UOC Controllo di Gestione**
Dott.ssa Letizia Paris

UOC Contabilità, Bilancio e Finanza

Si attesta la corretta imputazione della spesa al piano dei conti e agli esercizi di competenza.

**Il Direttore
UOC Contabilità, Bilancio e Finanza**
Dott.ssa Antonella Casaccia

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **SAN GERMANO orps 160016**, sito nel Comune di Camerano, in persona del legale rappresentante p.t. dell'Amministrazione Comunale (o personale delegato), titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Camerano AN, Via Della Speranza n. 16, identificata attraverso il codice **ORPS 160016** rilasciata dal Comune/SUAP di Camerano AN con atto autorizzativo n. 11 del 14/11/2017, per numero 5 **posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura in data 26/09/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa, in atti al prot. 0003348|09/01/2025|AST-AN|AFFGEN;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Camerano e all'Ambito Sociale una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilizzazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 5** utenti disabili di cui n. max 5 ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitari di € 45,96.

Per quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno SAN GERMANO è pari ad **€ 52.080,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetta di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11**Formazione**

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12**Protezione dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13**Nomina del responsabile del trattamento dei dati**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14**Durata della convenzione**

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
del Comune di Camerano

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

LA SOCIETA' / COMUNE DI CAMERANO

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta / COMUNE DI CAMERANO in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

COMUNE DI CAMERANO

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **FONTEMAGNA ORPS 160008**, sito nel Comune di Osimo AN, in persona del legale rappresentante p.t. dell'Amministrazione Comunale /o suo delegato, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Osimo AN, Piazza Fontemagna n. 53 – identificata attraverso il codice **ORPS 160008**.
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Osimo AN con atto autorizzativo n. 02 del 03/10/2015, per numero 12 **posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa, in atti al prot. 0002015|07/01/2025|AST-AN|AFFGEN, come aggiornato e rettificato dall'Amm.ne Comunale con nota in atti al prot. 0066439|15/04/2025|AST-AN|AFFGEN;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Osimo e all'Ambito Sociale una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilizzazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 12** utenti disabili di cui n. max **10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitari di € 45,96, e n. 2 ascrivibile alla tipologia non gravi € 15,10.

Per quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno FONTEMAGNA di Osimo AN è pari ad **€ 111.408,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetta di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11**Formazione**

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12**Protezione dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13**Nomina del responsabile del trattamento dei dati**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14**Durata della convenzione**

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante p.t.
Comune di Osimo
/o persona delegata

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

Il COMUNE DI OSIMO Rapp.te Legale p.t./o persona delegata

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta /Comune di Osimo in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

COMUNE di OSIMO Rappresentante Legale p.t.

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno (**CSER**) **Emporio Guazzabuglio**, sito nel Comune di Fabriano, in persona del legale rappresentante della Cooperativa Sociale Mosaico, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- la Struttura è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Fabriano, V.le P. Serafini, n. 95 – identificata attraverso il codice **ORPS 604313**
- la Struttura è in possesso di autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Fabriano con atto n. 4 del 19/12/2013, per numero **8 posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura in data 21/12/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, finalizzate a garantire trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogate congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tale livello assistenziale è compreso nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia

psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Il CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;

- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Fabriano;
- g) presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Fabriano e all'Ambito Sociale n. 10 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 8** utenti disabili ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno Emporio Guazzabuglio è pari ad **€ 83.328,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni Nazionali o Regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare - tenendo conto dei giorni di effettiva apertura - e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione.

ART. 13
Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
Matteo Bucciarelli

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Commissario Straordinario ad interim AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta **MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE** in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile,

nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

MOSAICO COOPERATIVA SOCIALE

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili **CSER Arcobaleno di Castelfidardo AN ORPS 160001**, sito nel Comune di Castelfidardo (AN), in persona del legale rappresentante/ o delegato del Comune di Castelfidardo AN, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Castelfidardo AN, Via IV Novembre n. 172 – identificata attraverso il codice **ORPS 160001**
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune /SUAP di Castelfidardo AN con atto di autorizzazione n. 5 rilasciata il 22/05/2007, per numero **16 posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura in data 12/09/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa, in atti al prot. 0001895|07/01/2025|AST-AN|AFFGEN
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Fabriano;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Castelfidardo AN e all'Ambito Sociale una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilizzazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 11** utenti disabili di cui n. max **10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitari di € 45,96, e n. 1 ascrivibile alla tipologia non gravi € 15,10.

Per quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno ARCOBALENO Castelfidardo AN è pari ad € **107.784,00,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13
Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante p.t.
/ o delegato dal Comune di Castelfidardo

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

II COMUNE DI CASTELFIDARDO /o suo DELEGATO

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta **COMUNE DI CASTELFIDARDO /o suo DELEGATO** in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

COMUNE DI CASTELFIDARDO (AN) / O DELEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **ARCOBALENO di Chiaravalle AN, ORPS 160007** sito nel Comune di Chiaravalle AN, in persona del legale rappresentante p.t. dell'Amm.ne Comunale / o suo delegato, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Chiaravalle AN, Via Toti n. 67 – identificata attraverso il codice **ORPS 160007**.
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Chiaravalle AN con atto di autorizzazione n.2 in data 08/09/2014, per numero 16 **posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa, in atti al prot. 0223945|23/12/2024|AST-AN|AFFGEN;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Fabriano;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Chiaravalle AN e all'Ambito Sociale una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilizzazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 16** utenti disabili di cui n. max **10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitari di € 45,96, e n. **6** ascrivibile alla tipologia non gravi € 15,10.

Per quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno CSER ARCOBALENO di Chiaravalle AN è pari ad € **125.904,00,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13
Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante p.t.
Comune di Chiaravalle
/ o suo delegato

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

LA SOCIETA' / COMUNE DI CHIARAVALLE o suo delegato

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta **COMUNE DI CHIARAVALLE (o suo delegato)** in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

COMUNE di CHIARAVALLE AN /o suo DELEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **CENTRO SI'**_cod. ORPS 603721, sito nel Comune di Falconara M.ma (AN), in persona del legale rappresentante della Cooperativa Sociale COOSS MARCHE ONLUS scpa, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Falconara M.ma (AN), Via Marsala n. 29 – identificata attraverso il codice **ORPS 603721**
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Falconara M.ma con atto n. 163 del 14/01/2021, e SUAP/prot. 031282 del 12/07/2022, per numero **25 posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura in data 04/10/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa, in atti al prot.0001482|07/01/2025|AST-AN|AFFGEN| /CSER CENTRO SI FALCONARA /ISTANZA).
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2 Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;

- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Falconara e all'Ambito Sociale una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6 Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i

servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 25** utenti disabili di cui n. max **10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitari di € 45,96, e n. 15 ascrivibile alla tipologia non gravi € 15,10.

Per quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno CENTRO SI di Falconara è pari ad **€ 158.520,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11 **Formazione**

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12 **Protezione dei dati personali**

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13 **Nomina del responsabile del trattamento dei dati**

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
COOP. Soc. COOSS MARCHE onlus scpa

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

**LA COOP. Soc. COOSS MARCHE onlus scpa
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta **COOP. Soc. COOSS MARCHE onlus scpa** in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

COOP. Soc. COOSS MARCHE onlus scpa

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

e

il Comune di Ancona, nella persona del Legale Rappresentante p.t. /o suo delegato

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER) Laboratori e Mestieri**, sito nel Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante della COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a., titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Ancona, Via Ragusa n. 14 e identificato attraverso il codice ORPS 160012;
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Ancona con atto n. 3/2015, per numero 24 **posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che con determinazione dirigenziale n. 176 del 31/01/2022 il Comune di Ancona ha approvato l'aggiudicazione dell'affidamento in appalto dello CSER Laboratori e Mestieri alla Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus Soc. Coop. per Azioni, CF/P.IVA 00459560421 **per la durata di anni 5**;
- che la struttura in data 24/12/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2 **Destinatari**

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 **Finalità**

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4 **Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro**

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n.

21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale/ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Ancona;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Ancona e all'Ambito Sociale n. 11 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni

- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 16** utenti disabili di cui **n. max 10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitari di € 45,96, e **n. 6** ascrivibile alla tipologia non gravi € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno Il Sole è pari ad **€ 176.486,40 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetta di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9 Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10 Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11 Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.

p. Il Comune di Ancona

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali

(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

LA COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a., RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la **COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a.**, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante legale della società Responsabile dei dati personali

COOSS MARCHE ONLUS Soc. Coop. p.a

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

e

Il Comune di Ancona, nella persona del Rappresentante Legale p.t. /o suo delegato

e

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **Il Sole**, sito nel Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante dell'ASS. COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Ancona Strada La Cupa di Posatora n. 5 – identificata attraverso il codice ORPS 160005;
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Ancona con atto n. 6 del 06/11/2008, per numero 20 posti;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che con determinazione dirigenziale n. 176 del 31/01/2022 il Comune di Ancona ha approvato l'aggiudicazione dell'affidamento in appalto dello CSER Il Sole alla ASS.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, CF/P.IVA 00733460422 **per la durata di anni 5**;
- che la struttura in data 23/12/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2 **Destinatari**

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 **Finalità**

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4 **Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro**

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti,

assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Ancona;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Ancona e all'Ambito Sociale n. 11 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 20** utenti disabili di cui n. max **10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96 e n. **10** ascrivibile alla tipologia non gravi, € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno Il Sole è pari ad **€ 165.555,15 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetta di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10 Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11 Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14 Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15 Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
ASS.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

p. Il Comune di Ancona

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

ASS.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

ASS.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;

- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST

- di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
 - Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

ASS.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**), **moduli A e B**, sito nel Comune di Ancona e gestito dalla Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII°, titolare dell'autorizzazione all'esercizio, in persona del legale rappresentante.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Via Madre Teresa di Calcutta n. 1 con i suoi due moduli A e B, identificati attraverso i rispettivi **codici ORPS 160000 e 600806**;
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Ancona con atto n. 1 per ORPS 600806 e n. 2 per ORPS 160000, entrambe in data 27/09/2005, rispettivamente per il modulo B e per il modulo A e per un **numero di 16 posti per ciascun modulo**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura in data 30/09/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio per entrambe i moduli in base alla nuova normativa;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, Distretto di Ancona;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune e all'Ambito Territoriale Sociale n. 11 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto

educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative nei moduli **A e B a n. 14 + 14** utenti disabili di cui n. max **10 + 10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e n. **4 + 4** ascrivibile alla tipologia non gravi, € 15,10.

Per quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Per l'anno 2025 il tetto di spesa dei 2 moduli A + B del Centro Diurno gestito dalla Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII°, è pari ad **€ 237.312,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10 Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11 Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII°

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

LA Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII°, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta **Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII°**, in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Cooperativa Sociale Papa Giovanni XXIII°

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **Applica**, sito nel Comune di Fabriano, in persona del legale rappresentante della Cooperativa Sociale Castelvechio Service, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Fabriano, Via Delle Fontanelle, 65/B – identificata attraverso il codice **ORPS 604234**
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Fabriano con atto n. 212 del 04/11/2014, per numero **16 posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura in data 12/09/2024 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, finalizzate a garantire trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogate congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Fabriano;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Fabriano e all'Ambito Sociale n. 10 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto

educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 16** utenti disabili di cui n. max **10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96 e n. **6** ascrivibili alla tipologia non gravi, € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno Applica è pari ad **€ 125.904,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10 Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11 Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12 Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13 Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
Marco Salari

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

LA SOCIETA' CASTELVECCHIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta **CASTELVECCHIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA** in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile,

nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

CASTELVECCHIO SERVICE SOCIETÀ' COOPERATIVA

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER) Un Mondo a Colori**, sito nel Comune di Fabriano in persona del legale rappresentante dell'Unione Montana Esino Frasassi, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- la Struttura è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Fabriano, Via Aldo Moro, 154/156 – identificata attraverso il codice **ORPS 160003**;
- lo CSER Un Mondo a Colori è in possesso di autorizzazione all'esercizio, **aut. n. 1 del 17/03/2022** del Comune di Fabriano, per numero **24 posti** in capo all'Unione Montana Esino – Frasassi, con decorrenza dal 01/01/2022;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- il legale rappresentante della struttura in data 11/03/2025 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa;
- il Comune di Fabriano ha affidato all'**Unione Montana Esino Frasassi** la gestione dello CSER Un Mondo a Colori dall'01/01/2022 al 31/12/2025;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti disabili con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi di cui al periodo precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- a) gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;
- b) realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;

- c) realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- d) garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- e) rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- f) organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Fabriano;
- g) presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Fabriano e all'Ambito Sociale n. 10 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- h) alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- i) alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- j) alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- k) alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 24** utenti disabili di cui **n. 12** (in forza della compensazione di cui alla nota DAV2 prot. n.123431 del 26/06/2015) ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96 e **n. 12** ascrivibili alla tipologia non gravi, € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento.

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno Un Mondo a Colori è pari ad **€ 168.480,00**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetta di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9

Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura, e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10

Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11

Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione allegato alla presente convenzione.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati (allegato 1)

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza

delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, subordinatamente alla prosecuzione dell'affidamento da parte del Comune di Fabriano della gestione dello CSER Un Mondo a Colori all'Unione Montana e fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante
Unione Montana dell'Esino-Frasassi

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

L'Unione Montana dell'Esino-Frasassi, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Commissario Straordinario ad interim AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

L'Unione Montana dell'Esino-Frasassi in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso;

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

Il Rappresentante legale

dell'Unione Montana dell'Esino-Frasassi

Responsabile dei dati personali

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **UNA PORTA APERTA**, sito nel Comune di Cingoli (MC), in persona del legale rappresentante dell'ASP Ambito 9, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Cingoli, Via Sant'esuperanzio n. 1 identificata attraverso il codice **ORPS** 260007
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, L.R.20/2002 con atto n. 13767 del 24/08/2016 del Comune di Filottrano, per numero 16 posti;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa in atti al Prot. 189323 del 30/10/2025/AST-AN/JSAMMTER/A;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4 Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Jesi;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Jesi e all'ASP Ambito n. 9 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 10** utenti disabili ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e **n. 3** ascrivibile alla tipologia non gravi per una quota sanitaria € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno Una Porta Aperta è pari ad **€ 115.032,00**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9
Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante p.t.

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 JESI

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la ASP Ambito 9 in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante Responsabile dei dati personali

ASP Ambito 9

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER) DE COCCIO**, sito nel Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante dell'ASP Ambito 9, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Jesi, Corso Matteotti n. 46 B – identificata attraverso il codice **ORPS** 601491
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, L.R.20/2002 con atto n. 9 del 11/04/2018 Comune di Jesi, per numero 14 posti;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa in atti al Prot. 189323 del 30/10/2025/AST-AN/JSAMMTER/A;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Jesi;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Jesi e all'ASP Ambito n. 9 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 13** utenti disabili di cui **n. max 10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e **n. 3** ascrivibile alla tipologia non gravi per una quota sanitaria € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno De Coccio è pari ad **€ 115.032,00**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9
Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13
Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante p.t.

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 JESI

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la ASP Ambito 9 in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile,

nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante Responsabile dei dati personali

ASP Ambito 9

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **I GIRASOLI**, sito nel Comune di Filottrano, in persona del legale rappresentante dell'ASP Ambito 9, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Staffolo, Vicolo Beltrami n. 5 identificata attraverso il codice **ORPS** 604850
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, L.R.20/2002 con atto n. 9 del 15/02/2018 del Comune di Filottrano, per numero 16 posti;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa in atti al Prot. 189323 del 30/10/2025/AST-AN/JSAMMTER/A;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4 Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Jesi;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Jesi e all'ASP Ambito n. 9 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 9** utenti disabili ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e **n. 0** ascrivibile alla tipologia non gravi per una quota sanitaria € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno I Girasoli è pari ad **€ 93.744,00**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetta di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9
Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante p.t.

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 JESI

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la ASP Ambito 9 in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;

- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante Responsabile dei dati personali

ASP Ambito 9

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (CSER) **Arena** sito nel Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante della Cooperativa Sociale Casa della Gioventù, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Senigallia Via Maierini n. 2 - identificata attraverso il codice **ORPS 160019**, lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Senigallia con atto n. 330/2013 e successivo n. 651/2017, per numero 16 posti;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa, in atti al prot. 11729/22/01/2025/ASTAN/JSAMMTER/A;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4 Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Senigallia;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Senigallia e all'Ambito Sociale n. 8 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 16** utenti disabili di cui **n. 10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e **n. 6** ascrivibile alla tipologia non gravi per una quota sanitaria di € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno ARENA è pari ad **€ 125.904,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9
Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante PT

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

**LA SOCIETA' CASA DELLA GIOVENTU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta **CASA DELLA GIOVENTU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Casa della Gioventù Società Cooperativa Sociale

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **IL MASCHIAMONTE**, sito nel Comune di Jesi, in persona del legale rappresentante dell'ASP Ambito 9, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Jesi, Via Aldo Moro n. 11 BIS – identificata attraverso il codice **ORPS** 160018;
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, L.R.20/2002 con atto n. 10 del 11/04/2018 Comune di Jesi, per numero 18 posti;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa in atti al Prot. 189323 del 30/10/2025/AST-AN/JSAMMTER/A;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4 Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Jesi;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Jesi e all'ASP Ambito n. 9 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 13** utenti disabili di cui **n. 11** (di cui **n. 1** per compensazione di posti non collocabili presso altri CSER dello stesso Ambito) ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e **n. 2** ascrivibile alla tipologia non gravi per una quota sanitaria € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno Il Maschiamonte è pari ad **€ 121.824,00**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9
Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13
Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14
Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15
Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante p.t.

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 JESI

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la ASP Ambito 9 in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile,

nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante Responsabile dei dati personali

ASP Ambito 9

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (**CSER**) **IL GIRASOLE**, sito nel Comune di Staffolo, in persona del legale rappresentante dell'ASP Ambito 9, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Staffolo, Via Delle Monache n. 6 identificata attraverso il codice **ORPS** 160006
- lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, L.R.20/2002 con atto n. 7 del 26/01/2018 Comune di Staffolo, per numero 15 posti;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa in atti al Prot. 189323 del 30/10/2025/AST-AN/JSAMMTER/A;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Jesi;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Jesi e all'ASP Ambito n. 9 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 15** utenti disabili di cui n. max **10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e n. **5** ascrivibile alla tipologia non gravi per una quota sanitaria € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno Il Girasole è pari ad **€ 122.280,00**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetti di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9
Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante p.t.

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

L'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO 9 JESI

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t, comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la ASP Ambito 9 in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile,

nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante Responsabile dei dati personali

ASP Ambito 9

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (CSER) **Il Casolare** sito nel Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante della Cooperativa Sociale Casa della Gioventù, titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione in Senigallia Via Corinaldese 52 - identificata attraverso il codice **ORPS 604033**, lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Senigallia con atto n. 54/2012 e successivo n. 658/2017, per numero 24 posti;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la struttura ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa, in atti al prot. 11721/22/01/2025/ASTAN/JSAMMTER/A;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Senigallia;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune di Senigallia e all'Ambito Sociale n. 8 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 24** utenti disabili di cui **n. 10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e **n. 14** ascrivibile alla tipologia non gravi per una quota sanitaria di € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno IL CASOLARE è pari ad **€ 154,896,00 + IVA al 5%**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetta di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9
Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante PT

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

**LA SOCIETA' CASA DELLA GIOVENTU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Ditta **CASA DELLA GIOVENTU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile,

nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

IL DIRETTORE GENERALE AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

CASA DELLA GIOVENTU' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (CSER) Romita sito nel Comune di Ostra Vetere, in persona del legale rappresentante della l'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone (U.C.T.M.S.) titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione a Ostra Vetere Via Leopardi 4 - identificata attraverso il codice **ORPS 160004**, lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Ostra Vetere/Unione dei Comuni "le Terre della Marca Senone" con atti n. 2/2015 e n. 1215 del 09/06/2020 per numero **16 posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la stipula del presente accordo resta subordinato alla presentazione da parte della struttura della domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa;
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3 Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4 Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Senigallia;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune e all'Ambito Sociale n. 8 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 16** utenti disabili di cui **n. 10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e **n. 6** ascrivibile alla tipologia non gravi per una quota sanitaria di € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno **Romita** è pari ad **€ € 125.904,00**, oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetta di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9
Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante PT

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

**Il legale Rappresentante Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"

in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;
- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile,

nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed estinzione della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'Azienda sanitaria territoriale di Ancona (d'ora innanzi e per brevità AST Ancona), P.I. 02938930423, nella persona del Dott. Giovanni Stroppa in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica in Viale Cristoforo Colombo, n. 106 - 60127 Ancona

E

il Centro Socio-Educativo-Riabilitativo Diurno per disabili (CSER) la **Giostra** sito nel Comune di Ostra, in persona del legale rappresentante della l'Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone (U.C.T.M.S.)

titolare dell'autorizzazione all'esercizio.

Premesso che:

- il presente accordo viene redatto in conformità allo schema adottato e approvato dal Direttore Generale dell'ASUR con determina n. 577 del 13/09/2015 e tenuto conto inoltre delle indicazioni diramate dalla medesima Direzione Asur con nota n. 22921 del 24/06/2021;
- lo CSER è presente sul territorio dell'AST di Ancona con ubicazione a Ostra Via San Gregorio 65 - identificata attraverso il codice **ORPS 604339**, lo CSER è in possesso di autorizzazione all'esercizio, rilasciata dal Comune di Ostra con atto n. 270 del 14/11/2014 per numero **14 posti**;
- le parti hanno preso atto della L.R. n. 21 del 30/09/2016 in materia di autorizzazioni e accreditamento istituzionale e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento, nonché di quanto previsto dalla vigente normativa in merito agli standard assistenziali richiesti per i Centri diurni socio educativi riabilitativi per disabili (DGRM 937/2020 e DGRM 1412/2023);
- che la stipula del presente accordo resta subordinato alla presentazione da parte della struttura della domanda di autorizzazione all'esercizio in base alla nuova normativa.
- per l'esercizio dell'attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività delle strutture private autorizzate/accreditate e la tenuta in esercizio delle stesse.

Premesso quanto sopra, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

Prestazioni oggetto dell'accordo

Le prestazioni oggetto del presente Accordo sono prestazioni semiresidenziali per disabili a valenza socio-sanitaria, che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità.

Si specifica che tali livelli assistenziali sono compresi nel DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502" (G.U. n. 65 del 18/03/2017).

Le prestazioni verranno erogate in favore di residenti dell'ambito territoriale dell'AST di Ancona, nonché di utenti residenti in altre AST, previa formale richiesta di inserimento degli organismi di valutazione competenti. L'AST che effettua l'inserimento provvede alla liquidazione delle relative prestazioni.

Gli inserimenti nella Struttura devono prevedere precedenza assoluta per i residenti dell'AST di Ancona, con eventuale ammissione di utenti non residenti, fermo restando la disponibilità di posti in caso di situazioni di emergenza/urgenza.

ART. 2

Destinatari

L'offerta assistenziale è rivolta ad utenti con grave disabilità fisica psichica e sensoriale e con notevole compromissione delle autonomie funzionali, con esclusione dei soggetti con patologia psichiatrica. In caso di posti disponibili il servizio può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia e per i quali non è immediatamente praticabile un percorso di inserimento lavorativo.

L'accesso alla struttura è determinato in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno ed al progetto socio-educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari territoriali.

L'inserimento viene richiesto al responsabile del CSER mediante invio di apposita documentazione predisposta dall'Unità Multidisciplinare per l'Età Adulta (UMEA) identificata come organo competente per l'AST, che potrà avvalersi, di volta in volta, di specialisti del settore e che avrà come partner operativo il servizio sociale del Comune competente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale.

L'UMEA, in forma integrata con gli organismi deputati alla valutazione per l'Ambito Territoriale Sociale, dovrà effettuare la valutazione preventiva dell'utente entro 30 giorni dalla richiesta.

L'UMEA, in forma integrata come da punto precedente, dovrà produrre un progetto personalizzato socio-educativo-riabilitativo e attivare il percorso di inserimento nella Struttura individuata più appropriata per le specifiche necessità del disabile.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio-educativo-riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile fino ad un'età massima di 65 anni.

ART. 3

Finalità

Il servizio è finalizzato alla realizzazione di un percorso educativo-riabilitativo di soggetti portatori di grave disabilità psico-fisica.

Lo CSER offre prestazioni e interventi di assistenza tutelare e educativo-riabilitativi integrati, finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- rispondere in modo globale e armonico ai livelli di crescita;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo ed alle realtà sociali e ambientali;
- favorire lo sviluppo delle competenze globali finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati anche in funzione di un possibile inserimento lavorativo;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali.

ART. 4

Requisiti funzionali della struttura e modalità di lavoro

Il Centro è aperto per almeno 7 ore al giorno nella fascia oraria 8,00/19,00 per un minimo di 5 gg. settimanali e per almeno 48 settimane all'anno.

Il titolare dell'autorizzazione gestisce il Centro – anche avvalendosi di altro soggetto a seguito di procedure previste dalla norma – assicurando la conformità a quanto previsto dalla L.R. Marche n. 21/2026 e successive Delibere di Giunta regionale di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e accreditamento (DD.GG.RR.MM. 1572/2019, 937/2020, 1412/2023).

In particolare il soggetto titolare provvede a:

- gestire il Centro secondo criteri di efficacia assicurando le prestazioni descritte nell'art. 6, adoperandosi con ogni mezzo al fine di garantire la completa ed adeguata assistenza agli ospiti, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata erogazione delle prestazioni ed attività comunque erogate;

- realizzare il progetto educativo generale del Centro seguendo le indicazioni metodologiche proposte dai responsabili comunali e dell'AST di Ancona, mettendo in atto gli adeguamenti operativi sulla base dell'evoluzione della domanda del servizio;
- realizzare i progetti educativi personalizzati (PEP) concordati con l'UMEA e i Servizi Sociali del Comune o l'Ambito Territoriale Sociale sulla base degli obiettivi individuati dall'UVI;
- garantire il collegamento della struttura con i servizi sociali e sanitari del territorio e con le altre risorse istituzionali, del privato sociale ed informali della comunità locale;
- rispettare il regolamento comunale /ATS in vigore relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali;
- organizzare con le famiglie e gli utenti forme di verifica sulla qualità ed efficacia dei servizi resi, previa approvazione della metodologia adottata da parte del Comune/Ambito Territoriale Sociale e trasmettere i risultati al Comune e all'AST di Ancona, sede di Senigallia;
- presentare annualmente all'UMEA, al Comune e all'Ambito Sociale n. 8 una relazione scritta attinente i risultati raggiunti nell'anno precedente, il progetto di gestione ed il programma di lavoro educativo - riabilitativo per l'anno che si avvia, l'analisi organizzativa della struttura ed eventuali proposte integrative alle prestazioni offerte.
- alla fornitura e reintegro degli arredi, delle attrezzature fisse e mobili e del materiale necessario per attività educative e di laboratorio, igiene personale degli ospiti, lavanderia, ristorazione, pulizia e sanificazione ambienti; fornisce altresì idonea divisa al personale socio-sanitario e addetto alla ristorazione;
- alle utenze per telefono, energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura con particolare riguardo a opere murarie, arredi e attrezzature, ausili e impianti, spazi esterni, sicurezza delle attrezzature e impianti come da normativa vigente;
- alla copertura assicurativa degli ospiti.

ART. 5

Requisiti e standard assistenziali

I requisiti di qualità e organizzativi sono quelli previsti dalla normativa vigente sopra indicata.

Il legale rappresentante della struttura comunica il nominativo del Responsabile della struttura.

Ogni successiva modifica rispetto ai dati forniti comporterà l'obbligo da parte della medesima struttura di provvedere, con immediatezza, all'aggiornamento dell'informazione.

Art. 6

Prestazioni

Nel Centro diurno sono assicurate le seguenti prestazioni:

- attività educative, riabilitative, occupazionali, ludiche, culturali e formative
- assistenza tutelare
- assistenza sanitaria programmata in relazione alle specifiche esigenze dell'utenza
- servizio mensa
- servizio trasporto di competenza della struttura.

Le prestazioni dei servizi generali e mensa consistono in:

- accoglienza in locali idonei, arredati, attrezzati, provvisti di utenze e funzionanti appieno
- pulizia e riassetto degli ambienti, degli arredi e attrezzature degli spazi esterni
- servizio ristorazione consistente in un pasto giornaliero predisposto sulla base di tabelle dietetiche formulate da esperti, secondo un menù settimanale redatto due volte l'anno e precisamente per la durata del periodo invernale ed estivo, tenuto conto di eventuali diete personalizzate prescritte dal medico curante.

Le prestazioni di assistenza socio-sanitaria alla persona consistono in attività di aiuto nel soddisfacimento dei bisogni primari, mirano all'acquisizione progressiva o al mantenimento di autonomia

da parte del soggetto ed alla gestione dello stesso, risultano essere parte integrante del progetto educativo individualizzato e consistono in:

- cura della persona ed igiene personale
- aiuto nell'assunzione dei pasti
- mobilitazione e deambulazione
- vigilanza continua sulle condizioni generali dei soggetti e interventi di assistenza individuale.

Le prestazioni educative consistono in:

- stesura, attuazione e verifica del progetto educativo personalizzato a partire dall'osservazione e rilevazione delle abilità di base, delle capacità residue e delle risorse/interessi/attitudini dell'ospite;
- attività educative connesse al raggiungimento di obiettivi per l'autonomia personale, la comunicazione e l'autonomia sociale degli ospiti;
- attività finalizzate alla coordinazione motoria, al mantenimento della manualità e delle capacità di comunicazione verbale ed espressiva.

Dette attività devono essere interconnesse con la vita quotidiana familiare per assicurare una migliore qualità della vita degli ospiti. Le prestazioni educative inoltre sono presenti con funzione di supporto nelle attività formative e riabilitative.

Le prestazioni di trasporto, comprendenti mezzi idonei attrezzati per l'handicap, provvisti di autista e accompagnatore, garantiscono agli utenti l'accesso e il rientro a domicilio negli orari previsti di apertura e chiusura. Garantiscono, inoltre, uscite di gruppo per l'accesso ad ambiti formativi, sportivi, socializzanti, di educazione e ricreazione od altri luoghi connessi all'attività della struttura.

Il Coordinatore è responsabile della organizzazione della struttura, delle attività educative ed assistenziali, con compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo con le famiglie ed integrazione con i servizi territoriali. Il Coordinatore è garante della privacy dei dati forniti dalle famiglie e dai servizi e dell'utilizzo degli stessi per i soli scopi istituzionali della struttura.

ART. 7

Documentazione e controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti.

L'AST di Ancona, tramite l'UMEA competente per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la Struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

ART. 8

Posti convenzionati e tetto di spesa

Il presente Accordo viene stipulato per l'erogazione di prestazioni socio educative riabilitative a **n. 14** utenti disabili di cui **n. 10** ascrivibili alla tipologia grave per una quota sanitaria di € 45,96, e **n. 4** ascrivibile alla tipologia non gravi per una quota sanitaria di € 15,10.

Per la quota sociale si fa rinvio al Comune Territorialmente competente e/o all'assistito o agli aventi obbligo al suo mantenimento

Per l'anno 2025 il tetto di spesa del Centro Diurno **GIOSTRA** è pari ad **€ 118.656,00** , oltre all'integrazione tariffaria di cui alla DGRM 1446/2024 e nota AST AN prot. 72466 del 28/04/2025, fatte salve nuove e diverse disposizioni nazionali o regionali che comportino la rideterminazione delle tariffe e dei relativi tetta di spesa, nonché la rinegoziazione dei rapporti tra le parti.

ART. 9
Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera.

In caso di assenza giustificata e debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, di cui al punto che precede, l'AST di Ancona corrisponderà alla Struttura l'intera quota sanitaria per i primi 20 giorni di assenza anche non continuativi nell'anno solare, tenendo conto dei giorni di effettiva apertura e il 70% della quota sanitaria prevista per i restanti giorni.

ART. 10
Contabilizzazione

La struttura si impegna ad inviare con cadenza mensile le fatture per il corrispettivo economico di pertinenza, unitamente alla documentazione analitica degli ospiti, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, individuati nel periodo quali fruitori del servizio. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo tramite flusso SIRTE/SIAR, previsto dalla DGRM 1401 del 30/09/2023.

La liquidazione ed il pagamento delle fatture saranno effettuate nei termini previsti dalle norme vigenti, previo controllo sanitario e contabile.

ART. 11
Formazione

L'AST di Ancona dà comunicazione alla struttura di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tutela della salute dei disabili che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa struttura la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

ART. 12
Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito "GDPR") nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui alla presente convenzione, saranno trattati in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito "Titolare") per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della convenzione stessa ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti del GDPR che ciascuna Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative idonee adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Le parti danno atto che l'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione da parte dell'impresa contraente comporta il trattamento dei dati personali di cui l'AST di Ancona è Titolare, cui spetta in via esclusiva ogni decisione in ordine alle finalità e i mezzi del suddetto trattamento.

Pertanto, l'impresa contraente è nominata quale Responsabile del trattamento di detti dati personali da parte del Titolare ai sensi dell'art. 28 del GDPR, tramite atto di designazione riportato di seguito alla presente convenzione.

ART. 13

Nomina del responsabile del trattamento dei dati

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale comporta il trattamento di dati personali dell'impresa per conto del Titolare, così come disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso l'AST di Ancona, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del presente contratto, assicura il rispetto della normativa e l'adeguatezza delle misure adottate. L'impresa contraente, quale Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, risponderà solidalmente, ex art. 82 comma 2 GDPR, qualora non adempia agli obblighi specifici previsti o agisca in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni fornite dal Titolare. A tal fine, con la sottoscrizione del presente contratto, l'impresa contraente accetta le istruzioni in materia di trattamento dei dati personali contenute nell'atto di nomina.

ART. 14

Durata della convenzione

Il presente accordo ha validità dal **01/01/2025 al 31/12/2025**, fatto salvo quanto previsto all'art. 8.

ART. 15

Registrazione – norme finali

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le parti stabiliscono concordemente che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate in materia di semi-residenzialità, con particolare riferimento alle attività svolte.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Legale Rappresentante PT

Il Direttore Generale AST Ancona
Dott. Giovanni Stroppa

**Designazione/nomina del Responsabile del trattamento dei Dati Personali
(ai sensi dell'art. 28 Regolamento UE 2016/679)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di Ancona TITOLARE DEL TRATTAMENTO

con Sede: Viale C. Colombo n.106 - 60127 Ancona

PEC: ast.ancona@emarche.it

E

**Il legale Rappresentante Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

con sede: in via

Tel. / FAX:

e-mail / PEC:

Sito web:

L'AST di Ancona in persona del Direttore Generale AST Ancona quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativi alle attività istituzionali di competenza, considerato che:

- l'affidamento del servizio/fornitura di prestazioni socio-sanitarie, effettuato dalla ditta (di seguito Ditta o Responsabile), in persona del suo legale rappresentante p.t., comporta anche il trattamento di dati personali,
- sotto il profilo della strutturazione, dell'organizzazione di mezzi e uomini, delle conoscenze, delle competenze e del Know How la Ditta possiede requisiti di affidabilità, capacità ed esperienza tali da garantire, con la sottoscrizione del presente atto, il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

ai sensi e agli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con il presente atto, parte integrante di predetto rapporto, formalmente

NOMINA:

la Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"

in persona del suo legale rappresentante p.t., che accetta, Responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati per lo svolgimento del servizio come affidato e nei limiti dell'oggetto del contratto sopra indicato, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con l'adesione al presente atto, inoltre, il Responsabile dichiara e garantisce di svolgere la propria attività di trattamento di dati personali con le capacità, l'esperienza e l'affidabilità tali da poter garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

La natura e le finalità del trattamento di dati personali affidati al Responsabile sono descritte nel contratto di cui il presente atto è parte integrante. Resta fermo il divieto, per il Responsabile, di utilizzare i dati personali trattati per conto del Titolare per perseguire finalità differenti rispetto a quelle delineate da quest'ultimo, salvo comunicazione scritta al Titolare, che ne autorizzi il diverso fine. Rimane inteso che, qualora il Responsabile determini finalità e mezzi di trattamento differenti e

ulteriori rispetto a quelli individuati dalla convenzione, questi agirà in veste di Titolare del trattamento di tali dati, con le conseguenze di natura amministrativa e civilistica previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile dovrà attenersi alle istruzioni del Titolare che seguono e alle relative integrazioni che potranno intervenire nel corso del rapporto contrattuale.

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE

Nell'ambito delle attività di trattamento affidate con la Nomina a Responsabile, vengono sotto riportate le istruzioni a cui deve attenersi il Responsabile nel corso del trattamento dei dati personali per conto del Titolare, in conformità alle normative vigenti sulla protezione dei dati personali.

1. AFFIDABILITÀ E ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE

- Garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi di cui abbia conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- Trattare e/o utilizzare i dati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del servizio oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione/trattamento;
- Svolgere un'analisi dei rischi in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;
- Adottare preventive misure di sicurezza volte ad eliminare o, almeno, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio alla riservatezza, disponibilità e integrità dei dati come, per es. rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato ai dati, di trattamento non consentito o non conforme alla normativa;
- Adottare e rispettare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'Interessato nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal Regolamento (UE) 2016/679. Qualora, a seguito di nuove norme concernenti le misure di sicurezza, risultasse necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno dovrà provvedere, nei termini di legge, al relativo adeguamento;
- Nominare gli autorizzati al trattamento, provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dall'AST di Ancona e degli obblighi del Responsabile esterno del trattamento oltreché sulle operazioni da compiere affinché il trattamento avvenga in conformità di legge, per gli scopi e le finalità previste nel contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al punto precedente e delle disposizioni impartite dall'AST di Ancona;
- Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché delle categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà degli Interessati, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, come, ad esempio:
 - a) L'eventuale comunicazione della lista degli Amministratori di Sistema nominati e della relativa funzione, che saranno impegnati nelle attività di supporto, manutenzione o aggiornamento;
 - b) La conformità alle procedure tecniche e operative previste dal Titolare come la procedura di gestione di eventuali data breach;
- Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;
- Rispettare le istruzioni impartite dall'AST di Ancona, le procedure in materia di protezione dei dati, le procedure in caso di trattamenti informatizzati e le procedure IT adottate dall'AST di Ancona. Resta inteso che il Responsabile esterno nominato è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati e in tal senso si impegna a garantire e manlevare l'AST di Ancona dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o dei titolari dei dati. Il Responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;
- Costituire il registro dei trattamenti svolti e, se richiesto dall'AST di Ancona trasmetterne copia in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- Verificare annualmente lo stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- Adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
- Collaborare, su richiesta dell'AST di Ancona, nello svolgimento della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei dati e nei rapporti con l'Autorità Garante, secondo quanto previsto dagli Artt. 35 e 36, Regolamento (UE) 2016/679;
- Consentire all'AST di Ancona periodiche verifiche del rispetto delle presenti disposizioni.

2. COMUNICAZIONI AL TITOLARE

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona le eventuali richieste degli Interessati in relazione all'esercizio diritti previsti dagli Artt. 15-22, Regolamento (UE) 2016/679, in merito a informazioni connesse ai trattamenti svolti per suo conto;

- Comunicare tempestivamente all'AST di Ancona ogni violazione della sicurezza di dati personali di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dagli Artt. 33 e 34, Regolamento (UE) 2016/679;
- Avvisare, tempestivamente, l'AST di Ancona in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte dell'Autorità Garante, in merito ai trattamenti effettuati per l'AST di Ancona;
- Fornire all'AST di Ancona, su semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto pendenti avanti all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

3. NOMINA DI SUB-RESPONSABILI

L'AST di Ancona autorizza il Responsabile ad avvalersi di altri Responsabili del trattamento (di seguito: Sub-responsabili), salvo l'obbligo del Responsabile di comunicare, a richiesta, i dettagli relativi ai trattamenti effettuati dal Sub-responsabile, nonché ogni cambiamento relativo all'aggiunta o alla sostituzione di altri Sub-responsabili nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 co.3 Regolamento (UE) 2016/679.

Il Responsabile garantisce al Titolare del trattamento il rispetto dell'art. 28 co.4 Regolamento (UE) 2016/679 e, nello specifico:

- che il Sub-responsabile sia in grado di assicurare il livello di protezione dei dati personali del Titolare, ponendo in atto le misure tecniche e organizzative idonee a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dal presente Atto nei confronti del Responsabile principale del trattamento;
- che, qualora un Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare la piena responsabilità in relazione agli obblighi imposti dal presente atto.

4. DIVIETI

- Il Responsabile non può trattare, trasferire, modificare, correggere o alterare i dati personali dell'AST di Ancona, né comunicarli e/o divulgarli a terzi, se non in conformità alle istruzioni scritte, a meno che ciò non sia richiesto dall'UE o dalle leggi dello Stato Membro a cui è soggetto il Responsabile. In tale caso, il Responsabile dovrà informare di ciò l'AST di Ancona prima di procedere a tale trattamento, attenendosi comunque alle istruzioni impartite, per ridurre al minimo l'ambito di diffusione;
- È fatto quindi divieto al Responsabile esterno di eseguire qualsivoglia altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti e/o effettuare copie dei dati personali se non specificatamente previsto dal contratto o autorizzato dal Titolare o per le necessarie attività legate alla sicurezza dei dati (backup);
- Astenersi dal diffondere e/o comunicare i dati al di fuori dei casi eventualmente previsti nel contratto o indispensabili per l'adempimento dello stesso.

5. VIGENZA E VINCOLATIVITÀ DELLE DISPOSIZIONI

Le parti danno atto e accettano la vigenza e vincolatività delle disposizioni del presente Atto fino alla scadenza, risoluzione ed esistenza della convenzione esistente tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del servizio oggetto della convenzione. La violazione di qualsiasi disposizione del presente Atto, da parte di entrambi i firmatari, costituisce violazione sostanziale del contratto, accordo, convenzione sottoscritta tra le parti, e può essere causa di risoluzione della stessa, ove ne sussistano i requisiti di legge.

Al termine dello stesso dovranno cessare tutte le operazioni di trattamento.

Conseguentemente la Ditta, al momento della cessazione del contratto, dovrà immediatamente provvedere alla definitiva eliminazione dal proprio sistema informativo, e dai propri archivi cartacei, dei dati trattati, dandone conferma per iscritto al Titolare.

Qualora sussistano incongruenze sostanziali tra le disposizioni contenute nel presente Atto e quelle risultanti dalla convenzione vigente tra le parti, devono considerarsi prevalenti le disposizioni contenute nel presente Atto, per quanto riguarda gli obblighi imposti alle parti in materia di protezione dei dati personali e di tutela degli Interessati coinvolti nei trattamenti svolti per conto del Titolare.

Ancona li _____

Per presa visione e accettazione integrale del presente documento:

Il Titolare del trattamento dati personali

Il Direttore Generale AST-AN

Il Rappresentante della società Responsabile dei dati personali

Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”